

CORSO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO A FRONTE DELLE NOVITA' INTRODOTTE DAL C.C.I.I.

IV LEZIONE

IL CONCORDATO MINORE: l'accesso, le fasi e la conclusione della procedura

*Dott. Davide Borla
Dottore Commercialista*

La procedura:



1. L'accesso
2. Le fasi
3. La conclusione

1. Accesso alla procedura



- Formulazione della domanda (Art. 76 CCII):
 - Tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente
 - Da parte di un professionista/società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, e in base ai casi previsti dall'art. 76 del CCII (solo in assenza di OCC nel circondario del Tribunale)

Precedente normativa:

- La domanda di nomina di un professionista facente funzione O.C.C. poteva essere presentata, fatte salve specifiche disposizioni di alcuni Tribunali, direttamente presso la cancelleria del Tribunale competente ed il Presidente del Tribunale o della Sezione nominava il professionista in luogo dell'O.C.C.;

La documentazione (1)



Documentazione da allegare alla domanda presentata dal debitore:

(Ex Art. 75 co.1 CCII)

a) Documenti contabili e fiscali relativi all'ultimo triennio:

- I bilanci;
- Le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- Le dichiarazioni dei redditi;
- Le dichiarazioni IRAP;
- Le dichiarazioni annuali IVA.

La documentazione (2)



Ulteriori documenti da allegare alla domanda (Ex Art. 75 co.1 CCII):

- b) Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e PEC;
- d) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- e) Documentazione relativa a redditi/entrate familiari e indicazione delle spese necessarie al mantenimento.

Relazione

particolareggiata dell'O.C.C. (1)



La relazione particolareggiata dell'OCC deve contenere (Art. 76 co.2 CCII):

- a) L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) La valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) L'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) L'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi (se previste);

Relazione

particolareggiata dell'O.C.C. (2)



La valutazione del merito creditizio

(Art. 76 co.3 CCII)

- L'OCC deve indicare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio ai fini della concessione del/dei finanziamento/i.

2. Le fasi



- Esito della domanda:
 - Ammissibile
 - Inammissibile (*già trattato in precedenza*)

Ammissibilità della domanda (1)



- Decreto di apertura non soggetto a reclamo (Art. 78 CCII):
 - a) Dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale/Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese;
 - b) Se prevista la cessione/affidamento a terzi di beni immobili e/o mobili registrati, ordina la trascrizione presso i competenti uffici;
 - c) Assegna ai creditori termine non superiore a 30 giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC la loro dichiarazione di adesione/mancata adesione alla proposta concordataria (silenzio-assenso ex art. 79 co.3 CCII).
 - d) **Su istanza del debitore**, dispone che, sino al provvedimento di omologazione definitivo, non possono essere intraprese o proseguite azione esecutive individuali, né sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Precedente normativa:

- *Le misure protettive erano automatiche (Art. 10 co. 1 lett. c) L.3/2012)*

Ammissibilità della domanda (2)



- Nomina del commissario giudiziale (Art. 78 co. 2-bis CCII)

Il Giudice può nominare un commissario giudiziale, perché svolga da quel momento le funzioni dell'O.C.C., se:

- a) È stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali;
- b) È stata proposta la domanda di concordato in continuità aziendale;
- c) La nomina è stata richiesta dal debitore

Precedente normativa:

- *Non era prevista la possibilità di nomina di un commissario giudiziale*

Il voto



Il concordato minore deve essere approvato dalla maggioranza (50%) dei crediti ammessi al voto (art. 79 co.1 CCII)

- Casi particolari:
 - Unico creditore titolare di crediti in misura superiore al 50%: maggioranza per teste;
 - Presenza di classi di creditori: maggioranza delle classi;
- Non hanno diritto di voto:
 - Creditori muniti di privilegio, pegno e/o ipoteca per i quali è previsto il pagamento integrale;
 - Creditori in conflitto di interessi;
 - Coniuge, parti di unioni civili, conviventi di fatto, parenti e affini entro il IV grado e società controllate, collegate e/o sottoposte al comune controllo

Precedente normativa:

- *Necessaria la maggioranza del 60%*

3. La conclusione



Omologazione del concordato minore (art. 80 CCII):

- Ai fini dell'omologa Il Giudice verifica:
 - l'ammissibilità giuridica
 - la fattibilità del piano
 - Il raggiungimento della percentuale di assenso dei creditori.
- Casi particolari di omologa (art. 80 co.3 CCII):
 - In presenza di contestazioni di uno o più creditori;
 - In mancanza di adesione determinante da parte dell'amministrazione finanziaria (o enti di previdenza obbligatoria).

Solo se viene attestata la maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

Sentenza di omologazione



Con la sentenza di omologazione il Giudice:

- dispone adeguate forme di pubblicità e, se necessario, la trascrizione;
- dichiara chiusa la procedura;

Sentenza di rigetto



Il Giudice, in caso di sentenza di rigetto della domanda (art. 80 co.5 CCII):

- Dichiarare l'inefficacia delle misure protettive;
- Su istanza del debitore, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss CCII;
- Su istanza di un creditore o del pubblico ministero, solo in caso di atti in frode, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del debitore;

Il decreto è reclamabile ai sensi dell'art. 50 CCII

Esecuzione del concordato



La procedura di concordato viene eseguita dal debitore, sotto la vigilanza dell'O.C.C., con le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 81 CCII

Doveri dell'O.C.C. durante l'esecuzione del concordato:

- Vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore;
- Controlla e collabora alle procedure di vendita;
- Ogni sei mesi riferisce al giudice per iscritto sull'esecuzione del concordato

Esecuzione del concordato



Conclusione del concordato: (Art. 81 co.4 e ss CCII)

- Terminata l'esecuzione del piano l'O.C.C. redige una relazione finale da presentare al Giudice;
- Il Giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, liquida il compenso all'O.C.C.;
- Se il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito il Giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano e un termine per il compimento.

Revoca dell'omologazione: (Art. 82 CCII)

- In caso di dolo o colpa grave;
- In caso di mancata esecuzione integrale del piano anche in seguito ai nuovi termini di cui all'art. 81 co.5 CCII;
- Entro sei mesi dalla presentazione della relazione finale;
- Possibile conversione in procedura liquidatoria (Art. 83 CCII)

Confronto con la precedente disciplina



Riepilogo delle principali differenze rispetto al precedente «accordo di composizione della crisi» ex L. 3/2012

- Procedura non destinata ai «consumatori»;
- Maggiore attenzione alla continuità delle attività imprenditoriali/professionali
- Obbligo di depositare la domanda tramite OCC;
- Misure protettive su richiesta del debitore e non più automatiche;
- Maggioranza necessaria per l'omologa ridotta dal 60% al 50%;
- Possibilità di nomina di un commissario giudiziale;
- Maggiore affinità con la normativa del «concordato preventivo»